

**CONSORZIO INTECOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.)
PINEROLO**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2012**

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Mariella Coalova, revisore dei conti presso il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.), nominata con deliberazione dell'Assemblea n. n. 2 del 21/01/2013,

Richiamate le disposizioni in materia di controllo sulla contrattazione integrativa. In particolare:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 il quale prevede che:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
 - l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) il quale prevede che:
"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
 - l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto il quale sancisce che:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";
- Richiamate** inoltre le varie disposizioni contrattuali relative alla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata. In particolare:
- l'art. 15 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, il quale stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
 - gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, i quali definiscono le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e disciplinano la loro composizione economica;

- l'art. 4 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, il quale prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- l'art. 8 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, il quale prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- l'art. 4 c. 2 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 31.07.2009 il quale prevede ulteriori risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata in presenza di contenimento della spesa per il personale;

Richiamato infine il D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto

- che la delegazione trattante di parte pubblica del C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - e le organizzazioni sindacali hanno siglato un'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale relativo al personale non dirigente e che detta ipotesi è stata trasmessa al sottoscritto revisore;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità delle risorse decentrate variabili ai sensi dell'art. 31 c. 2-3 C.C.N.L. 22/01/2004;

Visti:

- la deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 17 del 10/12/2012 con la quale sono stati definiti gli indirizzi in merito ai criteri generali per l'applicazione dell'art. 15 c. 2 e 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 e per la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012 ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.1.2004,
- la relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo anno 2012;
- la relazione illustrativa tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2012;
- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale relativo al personale non dirigente anno 2012;

ne certifica la regolarità

1. in relazione alla compatibilità dei costi ivi indicati con i vincoli, le disponibilità e gli equilibri di bilancio, attestando che negli appositi stanziamenti di bilancio vi è idonea capienza per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
2. in relazione alle norme ed ai vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Pinerolo, 05/10/2013

Il Revisore dei Conti
(dr.ssa Mariella Coalova)

